



**SENATO DELLA REPUBBLICA
2^ COMMISSIONE GIUSTIZIA**

DDL n.2134

“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Roma, 17 maggio 2016

1



Indice

Premessa	pag. 3
Modifiche proposte da AGN	3
Introduzione art. 16 bis DDL 2134 (Periodicità acconti e rimborsi spese).....	5
Modifica art. 13 DDL 2134 (Avvocatura dello Stato).....	7
Modifica art.20 DDL 2134 (Imposte).....	8



Premessa

AGN – Amministratori Giudiziari Network è il primo network nazionale di amministratori giudiziari, finalizzato al miglioramento della gestione dei beni e delle aziende sequestrate. Un network che si compone dei più esperti amministratori giudiziari operanti in tutte le circoscrizioni giudiziarie, da Torino a Marsala in ogni sede delle Direzioni Distrettuali Antimafia e delle Sezioni/Collegi per le misure di prevenzione. Il network, al passo con le esigenze internazionali di gestione di beni sequestrati, partecipa all'associazione internazionale MCA (Management of seized and Confiscated Assets) cui prendono parte professionisti e gestori presenti in altri paesi, rappresentanti del mondo giudiziario, universitario e istituzionale.

La nostra richiesta di emendamenti nasce dall'esigenza di apportare un contributo al miglioramento del testo in discussione al fine di consentire il raggiungimento di elevati standard di efficienza nella gestione dei beni e, soprattutto, delle aziende sequestrate e confiscate, nella consapevolezza che la restituzione alla collettività dei beni sequestrati, dopo la confisca, in condizioni di efficienza, dovrebbe rappresentare l'obiettivo finale dell'intero impianto normativo.

Le modifiche proposte da AGN

Il primo emendamento (introduzione art. 16 bis DDL 2134) riguarda gli acconti e i rimborsi delle spese dell'amministratore giudiziario al fine di prevedere, con l'introduzione dell'art.16 bis al DDL di modifica al co.3 dell'art.42 del D.Lgs. 159/11, che acconti e rimborsi spese possano essere pagati senza attendere la confisca. Con l'ulteriore modifica del co. 5 dell'art.42 si vuole assicurare la periodicità almeno trimestrale della liquidazione dei compensi degli amministratori, del rimborso delle spese e dei coadiutori, commisurandone l'entità a quanto maturato fino alla data della richiesta. Si tratta di professionisti che svolgono l'attività in via esclusiva e non possono attendere anni per essere retribuiti e rimborsati. Le modifiche proposte non comportano alcun aggravio di spesa e consentiranno una gestione più efficiente dei procedimenti di amministrazione giudiziaria.

Il secondo emendamento (all'art. 13 DDL 2134) intende eliminare il vincolo per il giudice delegato di passare per la verifica obbligatoria della disponibilità dell'Avvocatura dello Stato, lasciando al primo la scelta. Nelle circoscrizioni giudiziarie più grandi, infatti, l'Avvocatura dello Stato, notoriamente sotto dimensionata in relazione al carico di lavoro, potrebbe non garantire la celerità che talune azioni richiedono.

Con **il terzo emendamento (all'art.20 DDL 2134)** si vuole precisare che gli obblighi di versamento delle imposte e dichiarazione dei redditi, nel caso di sequestro di beni aziendali, permangono in capo al rappresentante legale di società o enti ovvero ai titolari persone fisiche di ditte individuali.

AGN – Amministratori Giudiziari Network
il coordinatore nazionale Domenico Posca

Di seguito si riportano le proposte emendative (riportate in neretto) al DDL n.2134



“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”

EMENDAMENTI



Dopo l'art.16 viene introdotto l'**art. 16 bis (Spese, compensi, acconti e rimborsi)**

Viene introdotto l'art. 16 bis del DDL 2134 con il quale **all'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011**, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 3 dell'art. 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente :
«3. **Le somme** per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato».

il comma 5 dell'art. 42 del del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:
«5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, **acconti periodici almeno trimestrali sul compenso finale, commisurati a quanto maturato**. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta».

Relazione:

La modifica del comma 3 tende all'**eliminazione del riferimento iniziale “nel caso sia disposta la confisca dei beni”**, necessaria al fine di fugare ogni dubbio sul fatto che, sin dal momento del sequestro, le somme per il pagamento di compensi, rimborsi spese e coadiutori vengano sempre e comunque inserite nel conto della gestione e solo nel caso in cui la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti siano anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Nella pratica si è verificato che in alcuni Tribunali dette somme non siano state pagate o rimborsate, se non al momento della confisca, ovvero poste sempre a carico dell'Erario, durante la fase iniziale del sequestro, ancorché il conto della procedura fosse capiente, ritardando, di fatto, di molti anni il legittimo incasso da parte di amministratori e coadiutori.

La modifica del comma 5 attiene la periodicità nella liquidazione degli acconti. La norma che si vuole emendare opera il coordinamento delle precedenti disposizioni di cui all'art. 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dell'art. 13 della legge n. 94/2009 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 14/2010 che già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 159/11 prevedevano la possibilità di riconoscere acconti e rimborsi spese agli amministratori giudiziari. Le prassi dei Tribunali non sono univoche. Prevale l'orientamento che riconosce la possibilità di concedere acconti sui compensi da determinarsi in funzione delle attività svolte dagli amministratori giudiziari e il rimborso delle spese periodicamente sostenute. In ordine alla quantificazione degli acconti non vi è alcuna limitazione.

5



Taluni Tribunali ritengono di limitarli nella misura massima del cinquanta per cento rispetto al presumibile compenso finale. Altri, più correttamente, liquidano acconti sul compenso finale in relazione ai parametri prescelti e senza alcuna limitazione percentuale. Nel caso di amministrazioni giudiziarie riguardanti aziende pienamente operative che necessitano di importanti risorse umane e organizzative da parte dei professionisti incaricati e occupati a tempo pieno, gli acconti periodici rappresentano una necessità di sopravvivenza. In tali situazioni, appare equo riconoscere all'amministratore giudiziario un acconto periodico anche in considerazione del fatto che, quando le condizioni finanziarie dell'azienda non lo consentono, l'incasso degli acconti posti a carico dell'Erario soggiace a tempi di pagamento che possono slittare di diversi anni dal compimento delle attività. Si propone pertanto la specificazione della periodicità almeno trimestrale dell'acconto, commisurandone l'entità a quanto maturato fino alla data della richiesta. La modifica proposta non rappresenta in alcun modo un aggravio di spesa e consente una gestione più efficiente dei procedimenti di amministrazione giudiziaria.



Art. 13 (Amministrazione dei beni sequestrati)

L'Art. 13 del DDL 2134 viene così modificato aggiungendo il seguente comma

7. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente : «*l.* L'Avvocatura dello Stato **può assumere** la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità».

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma : «*l-bis.* A tal fine, quando il giudice delegato decide di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e lo autorizza a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Relazione:

La norma che si vuole emendare intende eliminare il vincolo per il giudice delegato di passare per la verifica obbligatoria della disponibilità dell'Avvocatura dello Stato, lasciando la scelta all'organo giurisdizionale. Nelle circoscrizioni giudiziarie più grandi, infatti, l'Avvocatura dello Stato, notoriamente sotto dimensionata in relazione al carico di lavoro, potrebbe non garantire la celerità che talune azioni richiedono. Si pensi ai procedimenti di cognizione o monitori, ovvero alle tempestive costituzioni in giudizio ovvero alle giurisdizioni speciali come la fallimentare, il tribunale delle imprese o le commissioni tributarie. Lasciare alla libera determinazione del giudice delegato la scelta può rappresentare un opportuno correttivo, in quanto consente di valutare caso per caso l'opzione più conveniente.



Art. 20. (Regime fiscale e oneri economici).

L'Art. 20 del DDL 2134 viene così modificato aggiungendo dopo il comma 2, il seguente comma :

«2-bis. In caso di sequestro di aziende, e/o rami d'azienda, il soggetto tenuto al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, anche agli obblighi contabili nonché a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è il legale rappresentante della società ovvero il titolare dell'impresa individuale».

Relazione :

L'intervento riguarda l'articolo 20 del DDL che modifica l'articolo 51 del Codice, sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali. Tuttavia i relativi obblighi contabili, di versamento e dichiarazione, nel caso di sequestro di beni aziendali, permangono in capo al rappresentante legale di società o enti ovvero ai titolari persone fisiche di ditte individuali.